



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE N. 67 DEL 19.02.97

1. La 3ª e 6ª Commissione hanno esaminato, in seduta congiunta, il giorno **19.02.97** i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.1295/81 del 19.02.97 D.D.L. "Riapprovazione L.R. 'Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap'".
(A/C 163/A)
2. Dopo ampia discussione, la 3ª Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Ferri, Dipietrangelo, Festinante
(sost. Errico), Godelli, Pellegrino, Ursi,
Santaniello (sost. Uzzi), Camilli (sost. Sardelli),
Marmo (sost. Tundo), Angiuli (sost. Colasanto)
e Caroppo.

ASTENUTI : //

CONTRARI : //

La 3ª e la 6ª Commissione hanno designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



PARERE VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 80 Reg. VI^ Commissione

Oggetto: D.D.L. "Riapprovazione della legge regionale 'Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap' ".

SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1997

VI Commissione

Presenti: Fiorentino (Presidente), Camilli, Caruso, Cera, Carbonelli, Frisullo (in sostituzione di Galasso), D'Erario, Distaso.

Assenti: //////////////

Segreteria : Iacobellis, Falco, Limitone.

La III^ e VI^ Commissione hanno esaminato, in seduta congiunta, il giorno 19/02/97 il D.D.L. di cui all'oggetto.

Dopo ampia discussione, la VI^ Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

FAVOREVOLE: Fiorentino, Carbonelli, Caruso, Cera, D'Erario, Distaso, Frisullo, Camilli.

CONTRARIO: //////////////

DI ASTENSIONE: //////////////

La III^ e VI^ Commissione hanno designato, quale relatore in Aula, il Commissario: Dott. Rocco Palese.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT.SSA A. IACOBELLIS

IL PRESIDENTE
PROF.SSA NUNZIA FIORENTINO



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Signor Presidente Colleghi Consiglieri

Con deliberazione n. 175 del 20.12.1996, il Consiglio regionale ha approvato disposizioni concernenti "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale di portatori di handicap".

Con nota di prot. n. 348/20802 del 23 gennaio 1997 il Commissario del Governo nella Regione Puglia ha comunicato le seguenti osservazioni del Governo centrale:

- 1) *l'art. 23, commi 1, 2 e 4, prevedendo particolari procedure di accesso del personale ivi considerato nei ruoli delle U.S.L. e quindi in quelli del servizio sanitario nazionale, e non nel ruolo regionale- peraltro facendo riferimento a non meglio specificata qualifica prevista come sanitaria dal D.P.C.M. 8 agosto 1985- considerato che l'accesso ai ruoli del servizio sanitario nazionale è riservato alla competenza legislativa statale, esula dalla competenza legislativa regionale violando l'art. 117 della Costituzione;*
- 2) *lo stesso articolo 23, ove al comma 3 e 4 dispone anche nei confronti dei Comuni, prevedendo concorsi per l'assunzione del personale ivi considerato, viola l'autonomia comunale garantita dall'art. 128 della Costituzione.*

Tanto considerato, con il presente atto si intende riapprovare la legge già votata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20.12.1996, provvedendo a modificare il solo articolo 23 al fine di eliminare le parti osservate dal Governo.

In particolare :

- **al comma uno è stato rettificato l'erroneo richiamo del "D.P.C.M. 8 agosto 1985" con quello del "D.M. del Ministro della sanità 10 febbraio 1984"**
- **dai commi 1, 2, 3 e 4 sono state eliminate tutte quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di accesso, violavano sia l'articolo 117 (competenza legislativa regionale) sia l'articolo 128 (autonomia comunale) della Costituzione.**

Le due Commissioni, dopo aver esaminato il provvedimento, hanno deciso alla unanimità, di emendarlo, approvarlo e di sottoporlo pertanto all'esame di Codesta Assemblea.

IL RELATORE
Dott. Rocco Palese

u.

RIAPPROVAZIONE L.R. NORME PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE E L'INTEGRAZIONE
SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP " (A/C 163/A)

Articoli 1 - 22 idem come delibera Consiglio Regionale n. 175 del 20.12.1996

Art. 23

(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività di riabilitazione e integrazione scolastica già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per i profili professionali indicati nell'art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal D.M. del Ministro della Sanità 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Per le attività riconducibili alla materia dell'assistenza scolastica, i Comuni, previa intesa con la Regione, definiscono la dotazione organica tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali.

3. Sino all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l'utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'art. 27 della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.

Art. 24 idem

Articoli 1 22 idem come delibera Consiglio Regionale n. 175 del 20.12.1996

Art. 23

(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16)

1.

IDEM

2. Per le attività riconducibili alla materia dell'assistenza scolastica, nel rispetto dell'autonomia sancita dall'art. 128 Cost. e previa intesa tra Regione e Comuni interessati, la dotazione organica viene definita dai Comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali.

3.

IDEM